



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE
DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE VV.F.

LORO SEDI

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE NON
DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE

LORO SEDI

OGGETTO: Schema di decreto sul "servizio antincendio boschivo" - Articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

L'Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari ha trasmesso, ai fini dell'informativa a codeste OO.SS., copia dello schema di Decreto interministeriale avente ad oggetto il Servizio antincendio boschivo, predisposto in attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", che si invia in allegato.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Lanza Buccheri

**Schema di decreto sul “servizio antincendio boschivo”
articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177**

Il Ministro dell'interno

di concerto con

**il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro
dell'economia e delle finanze**

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”;

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

VISTO l'articolo 3-bis della legge 7 agosto 2012, n. 131, che dispone che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno assicura il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353;

VISTO l'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, "Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" e successive modificazioni;

VISTI i provvedimenti del Capo del Corpo forestale dello Stato, nn. 0081268, 0081270, 0081271, 0081272, 0081273 in data 31 ottobre 2016, adottati ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, di individuazione del contingente del personale del predetto Corpo assegnato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTI i decreti di cui all'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo 19 agosto 2016 n° 177, di trasferimento delle risorse logistiche, strumentali e finanziarie del Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 2013 n. 40 concernente il regolamento recante la disciplina del trasferimento della flotta aerea antincendio della protezione civile al

Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a norma dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000 n. 353;

VISTI gli articoli 744 e 748 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che disciplinano, rispettivamente, gli aeromobili di Stato e le relative norme applicabili;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012, concernente la disciplina normativa della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO l'accordo quadro del 16 aprile 2008 tra il Ministero dell'interno e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

SENTITE le organizzazioni sindacali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

RILEVATO che le competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi sono state attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con particolare riferimento al concorso con le Regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei, al coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le Regioni, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB), e la partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali;

ATTESO che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, occorre disciplinare l'individuazione, nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del servizio antincendio boschivo e la sua articolazione in strutture centrali e territoriali, nonché l'attività di coordinamento dei Nuclei operativi speciali e dei Centri operativi antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato, trasferita al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite le Direzioni regionali.

DECRETA

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e in relazione al trasferimento dal Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo nazionale, delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi e delle relative risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie, disciplina:
 - a) l'individuazione, nell'ambito del Corpo nazionale, del servizio antincendio boschivo e la sua articolazione in strutture centrali e territoriali;
 - b) l'attività di coordinamento dei Nuclei operativi speciali e dei Centri operativi antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato, trasferita al Corpo nazionale, tramite le Direzioni regionali;
 - c) l'attivazione del Servizio antincendio boschivo in relazione alle risorse effettivamente trasferite dal Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale;
2. Il presente decreto disciplina, altresì, la riorganizzazione del servizio aereo del Corpo nazionale in relazione al trasferimento delle competenze e delle risorse di cui al comma 1, nonché per dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

Art. 2

Servizio antincendio boschivo

1. Per l'espletamento delle competenze di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, è istituito il Servizio antincendio boschivo del Corpo nazionale, di seguito denominato Servizio AIB, articolato in uffici centrali e territoriali.
2. Il Capo del Corpo nazionale, anche in qualità di autorità aeronautica per la flotta aerea del Corpo nazionale, fornisce direttive e indirizzi agli uffici centrali e territoriali del Servizio AIB.

Art. 3

Organizzazione centrale del Servizio AIB

1. Nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, sono individuati i seguenti uffici centrali dirigenziali del Servizio AIB:
 - a) Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico:
 - Ufficio pianificazione e coordinamento del Servizio AIB, con il compito di effettuare la pianificazione e il coordinamento operativo delle attività del Servizio AIB e di definire le linee guida in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento degli stessi con mezzi aerei e terrestri;
 - b) Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali:
 - Ufficio mezzi, materiali e attrezzature AIB, con il compito di assicurare l'approvvigionamento delle risorse strumentali necessarie alla lotta attiva antincendi boschiva, ad esclusione dei mezzi aerei.

Art. 4

Organizzazione territoriale del Servizio AIB

1. L'organizzazione territoriale del Servizio AIB è articolata a livello regionale. Il direttore di ogni Direzione regionale ed interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominate Direzioni regionali, è responsabile delle relative attività di coordinamento e individua, nell'ambito della propria direzione, le unità, anche di livello non dirigenziale, preposte alle attività di pianificazione e coordinamento operativo. A tal fine in ogni Direzione regionale è istituito l'Ufficio servizio AIB. All'Ufficio servizio AIB è assegnato, di norma, il dirigente referente per il soccorso pubblico e le colonne mobili regionali.
2. In ciascuna regione, con provvedimento del Capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore regionale, sono individuate le sedi territoriali del Corpo nazionale nelle quali è articolato a livello provinciale il Servizio AIB. In prima applicazione, tale individuazione è, altresì, effettuata anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
3. L'assetto organizzativo del Servizio AIB può essere, altresì, rimodulato anche in considerazione di eventuali accordi o convenzioni con le Regioni.
4. I Direttori regionali operano in attuazione delle direttive e degli indirizzi di cui all'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili e nell'ambito degli accordi di programma e delle convenzioni con le Regioni.

Art.5
Compiti dell'Ufficio servizio AIB

1. L'Ufficio servizio AIB, in relazione a quanto previsto dall'articolo 4 e sulla base delle risorse disponibili:
 - a. assicura la partecipazione alle strutture di coordinamento regionali;
 - b. pianifica ed organizza, in concorso con la Regione, le attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento degli stessi con mezzi aerei e terrestri e coordina l'impiego operativo dei gruppi di volontariato antincendio nell'ambito di quanto previsto dagli accordi con le Regioni;
 - c. collabora con le Regioni per le attività previste dalle legge 21 novembre 2000, n 353, ivi comprese le attività di cui all'articolo 8 della medesima legge;
 - d. attua, nel rispetto della regolamentazione e della pianificazione previste dalla Direzione centrale per la formazione, la formazione e l'addestramento del personale del Corpo nazionale nel settore AIB, nonché la formazione e l'addestramento del volontariato AIB o di altri soggetti inseriti nei sistemi AIB regionali, nell'ambito di quanto previsto dagli accordi con le Regioni;
 - e. provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati sugli incendi boschivi.
2. Le attività dei Centri Operativi Antincendio Boschivo (COAB) sono integrate, nei limiti delle risorse disponibili, nelle Sale operative delle Direzioni regionali potenziate ove necessario; tali attività possono anche essere svolte nell'ambito delle Sale Operative Unificate Permanenti (SOUP) delle Regioni se previsto dagli accordi.
3. Le attività dei Nuclei operativi speciali (NOS) sono integrate, nei limiti delle risorse disponibili, nell'organizzazione territoriale del Corpo nazionale e dipendono, per le attività operative e tecnico amministrative di supporto, dai Comandi territorialmente competenti.
4. Presso la sede del Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento di Protezione Civile, il personale trasferito dal Corpo forestale dello Stato integra il personale del Corpo nazionale presente presso tale struttura ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.
5. Le Sezioni staccate del Centro Operativo Aereo del Corpo forestale dello Stato trasferite al Corpo nazionale costituiscono nuovi Reparti volo del medesimo Corpo nazionale, con esclusione della Sezione staccata di Roma-Ciampino che confluisce nel Centro Aviazione. Le attività dei nuovi Reparti volo sono integrate nell'organizzazione aeronautica del Corpo nazionale e dipendono dalle Direzioni regionali territorialmente competenti.

Art.6
Formazione, ricerca e studio per la lotta AIB

1. L'attività di formazione, e quella di ricerca e di studio per la lotta attiva agli incendi boschivi, sono svolte, rispettivamente, dagli Uffici servizio AIB istituiti presso la Direzione regionale per la Calabria e presso la Direzione regionale per la Lombardia, sulla base degli indirizzi stabiliti, rispettivamente, dalla Direzione centrale per la formazione e dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.

Art.7
Organico del Servizio antincendio boschivo.

1. In prima applicazione, le dotazioni organiche degli Uffici di cui agli articoli 3 e 4, indicate

nella tabella A del decreto 19 agosto 2016 n. 177, sono assegnate secondo l'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. All'aggiornamento della ripartizione delle dotazioni organiche nelle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale si provvede con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art.8

Sedi di servizio

1. Le sedi di servizio del Corpo forestale dello Stato trasferite al Corpo nazionale sono inserite nell'articolazione territoriale del Corpo nazionale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139.

Art. 9

Riorganizzazione del Servizio aereo ed aeroportuale

1. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, in coerenza con i principi di organizzazione aeronautica e di sicurezza del volo indicati nel decreto del Ministro dell'interno 10 dicembre 2012, e in attuazione degli articoli 744 e 748 del codice della navigazione aerea, nell'ambito del Dipartimento, il servizio aereo ed aeroportuale del Corpo nazionale è riorganizzato nei seguenti uffici dirigenziali:
 - a. Ufficio regolazione aeronautica e certificazione e sorveglianza aeroportuale, per lo svolgimento delle funzioni di regolazione operativa e tecnica della componente aerea ed aeroportuale del Corpo, posto in posizione di staff al Capo del Corpo nazionale;
 - b. Ufficio sicurezza volo e qualità, addestramento e standardizzazione, per la promozione e l'attuazione delle politiche di sicurezza e di addestramento del personale del Servizio aereo ed aeroportuale del Corpo nazionale, posto in posizione di staff al Direttore centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico;
 - c. Ufficio coordinamento servizio aereo e soccorso aeroportuale, per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo, coordinamento e direzione del servizio aereo ed aeroportuale del Corpo nazionale, inserito nella Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico, a sua volta articolato nei seguenti uffici:
 1. Ufficio gestione operativa della flotta aerea e soccorso aeroportuale, per l'organizzazione, gestione e impiego operativo della flotta aerea del Corpo e per assicurare l'organizzazione e lo sviluppo del servizio di salvataggio e lotta antincendio negli aeroporti;
 2. Ufficio gestione tecnica della flotta aerea, per le attività di gestione e coordinamento dell'aeronavigabilità e della manutenzione della flotta aerea del Corpo nazionale;
 3. Ufficio gestione tecnico-contrattuale della flotta aerea e del soccorso aeroportuale, per assicurarne la gestione delle attività tecnico-contrattuali.
2. Al fine di consentire l'istituzione degli uffici di cui al comma 1, tenuto conto di quelli già esistenti e senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, sono soppressi i seguenti uffici:
 - a) Ufficio attività ispettiva aeroportuale e portuale presso l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento;
 - b) Ufficio del dirigente referente della prevenzione e sicurezza tecnica presso le Direzioni regionali Campania, Piemonte e Lazio.

Art. 10
Norme finali

1. Il Corpo nazionale subentra al Corpo forestale dello Stato negli accordi e nelle convenzioni con le Regioni per i settori di competenza, nei limiti delle risorse disponibili e previo consenso formale delle parti, che possono anche ridefinire i termini degli stessi accordi e convenzioni.
2. Il Corpo nazionale subentra al Corpo forestale dello Stato nella partecipazione agli organismi internazionali in tema di lotta agli incendi boschivi.
3. In prima applicazione, nelle Direzioni regionali Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia e Toscana, all'Ufficio servizio AIB è assegnato un Dirigente AIB.
4. Con decreti del Ministro dell'interno, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 68 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono definiti i nuovi incarichi di funzione e le relative declaratorie per gli uffici dirigenziali di cui agli articoli 3, 4 e 8, e si provvede, altresì, alla graduazione dei medesimi incarichi di funzione, ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
5. I successivi aggiornamenti delle disposizioni organizzative delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco adottate dal presente decreto sono disposte ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
6. Il presente decreto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

USB

USB Vigili del FUOCO

USB Vigili del FUOCO